

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il giudice monocratica del Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2011, e vertente

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA

TIZIO

CAIA

BANCA

E

ATTORI

CONVENUTA

Oggetto: contratto bancari.

Conclusioni: come da verbale del 27.02.17

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato in data 7.10.2011 e depositato in data 7.10.2011, gli attori citavano in giudizio BANCA, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per ivi sentir, in via principale, accertare negativamente il credito della Banca convenuta nei confronti di tutti gli attori anche come fideiussori;

in via gradata, accertare che la somma dovuta alla Banca fosse compensata con quanto dalla Banca dovuto per le causali indicate nell'atto introduttivo;

accertare che le somme percepite contabilizzate dalla Banca erano illegittime e dunque condannarla alla restituzione delle stesse;

accertare la violazione e/o falsa applicazione degli arti 820-821 c.c., 1283 c.c., 1284 c.c, 2697 c.c. nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale sul c.c. OMISSIS e sulle operazioni ivi transitate;

accertare la nullità di ogni determinazione di interessi superiori alla misura legale, della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la indebita percezione

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari, n.1798 del 19 giugno 2017

delle commissioni di massimo scoperto, l'erroneità dei calcoli relativi all'indicazione dei giorni per le valute;

accertare e dichiarare l'esclusione di qualsiasi ipotesi di anatocismo quanto agli interessi passivi, con conseguente defalcamento di tali interessi dalla somma dovuta alla Banca; accertare il diritto degli attori ad ottenere l'accertamento giudiziario del ricalcolo delle competenze in regime di saggio legale dell'interesse senza a capitalizzazione;

accertare l'invalidità dei fidi e/o linee di credito accordate alla Banca ex artt. 1418 c.c. nonché ex art. 1283 e 1284 c.c.; accertare l'invalidità delle fideiussioni per essere state firmate fuori dai locali commerciali e per essere apocriefe.

Con particolare riferimento alle fideiussioni di TIZIO e CAIA, gli attori chiedevano, in via principale, accertare la nullità delle stesse ovvero la loro decadenza e/o estinzione per violazione degli artt. 1955 e ss c.c.; accertare la nullità della fideiussione di CAIA, estranea all'azienda, ex artt. 1955-1957 c.c.

In via gradata, gli istanti chiedevano accertare che la domanda di accertamento negativo del credito era fondata e andava accolta quantizzando la somma dovuta;

accertare che la eventuale somma dovuta alla Banca era di esclusiva pertinenza della SOCIETA' CORRENTISTA.

Si costituiva in giudizio la BANCA eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Milano, l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione.

Nel merito, la Banca convenuta contestava l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto e precisando che alcuna fideiussione era stata sottoscritta dagli attori in favore della società.

Con domanda riconvenzionale la BANCA chiedeva accertare la presenza del saldo passivo per il c.c. n. OMISSIS pari ad euro 22.741,60 e, per l'effetto, la condanna della SOCIETA' CORRENTISTA al pagamento del predetto debito, oltre interessi convenzionali dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo.

Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la Banca chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle pretese ante 1 luglio 2007.

Esperito il tentativo di mediazione, con ordinanza del 20.5.2013, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, mancando la pattuizione di esclusività del foro convenzionale tra le parti.

Venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, in data 29.11.2013, TIZIO nella qualità del legale rapp. della SOCIETA' CORRENTISTA revocava il mandato al proprio legale Avv. OMISSIS, senza nominarne altro.

All'udienza del 27.02.2017 le parti presentavano le rispettive conclusioni ed il Giudice assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2.SULLE QUESTIONI PRELIMINARI.

Le eccezioni preliminari proposte dalla convenuta devono essere rigettate.

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari, n.1798 del 19 giugno 2017

Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata in favore del foro convenzionale ci si riporta all'ordinanza del 20.5.2013.

Quanto alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, si rileva che questo è stato disposto dal Giudice nel corso del giudizio all'udienza del 24.09.2012, dunque, la relativa eccezione deve ritenersi superata.

Infine, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione essendo invero quest'ultimo specificamente indicativo sia del *petitum* che della *causa petendi* e, pertanto, idoneo ad assicurare il diritto di difesa della controparte.

3.SULL'ACCERTAMENTO DEL CREDITO DELLA BANCA.

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del credito vantato da BANCA nei confronti di SOCIETA' CORRENTISTA e relativo al conto corrente n. OMISSIS.

In particolare, mentre l'attore chiedeva accertarsi negativamente la pretesa della Banca convenuta, quell'ultima proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'impresa al pagamento della somma di euro 22.741,60, oltre interessi convenzionali, dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo.

Orbene, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebitto relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito: tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 23229/2004; Cass. 9099/ 2012).

Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l'accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.

Premesso ciò, deve rilevarsi che la Banca ha sufficientemente provato il proprio credito depositando gli originali del conto corrente n. OMISSIS, sottoscritto dalla società attrice in data 21.10.2005 con la BANCA OMISSIS, poi rubricato a seguito di trasferimento di ramo d'azienda presso la BANCA con il n. OMISSIS, nonché gli estratti conto e riassunti a scalare dal 1.2.2008 (data di trasferimento di ramo d'azienda) al 31.10.2013.

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari, n.1798 del 19 giugno 2017

Il *quantum* del credito (euro 27.741,60) risulta dagli estratti conto presenti nel fascicolo attoreo ed in particolare nell'estratto conto al 31.01.2012.

Di contro, l'attore non ha sufficientemente supportato, da un punto di vista probatorio, la propria azione non potendosi limitare ad allegazioni generiche dal momento che un'azione limitata ad un'elencazione generale ed astratta di invalidità finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).

Sussistono i presupposti per accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare la SOCIETA' CORRENTISTA al pagamento della somma di euro 22.741,60, oltre interessi convenzionali, dalla data di costituzione in mora (19.7.12- data del deposito della domanda riconvenzionale) all'effettivo soddisfo, anche alla luce del rigetto di tutte le domande di parte attrice (cfr. infra).

3.1. SULLA CONTESTAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DEBITO CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI USURAI.

La predetta contestazione è rimasta generica e non può essere accolta atteso che il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi ha l'onere di dimostrare "se" ed "in che misura" tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione che, come nel caso di specie, è generica e non indica in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.

Pertanto, solo ove l'attore avesse assolto all'onere di allegazione e prova delle singole poste ritenute indebite, il giudizio avrebbe potuto essere istruito con una consulenza tecnica d'ufficio.

In particolare, con riferimento agli interessi usurari, il correntista che agisce per il superamento del tasso soglia ha l'onere di indicare in modo specifico, anche producendo i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, in applicazione di un principio ormai pacifico e consolidato in giurisprudenza in base alla quale la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende i detti decreti tra le fonti del diritto.

Pertanto, l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti sopra citati (Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941).

3.2. SULLA CONTESTAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.

Quanto alla commissione di massimo scoperto - che trova, indipendentemente dal suo utilizzo - tale clausola è inserita tra le principali condizioni economiche applicate al contratto e sottoscritta dalla società attrice, pertanto, deve ritenersi legittima.

La C.M.S., dunque, essendo stata espressamente e specificamente pattuita dalle parti, è, pertanto, pienamente legittima (cfr., Cass. civ. Sez. I, 18.01.2006, n. 870). La stessa base di calcolo è stata determinata convenzionalmente e chiaramente indicata negli estratti conto

3.3. SULLA CONTESTAZIONE DELLA APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari, n.1798 del 19 giugno 2017

Con riferimento all'anatocismo va preliminarmente osservato che l'anatocismo bancario è quella pratica per cui gli interessi che maturano sul conto corrente bancario vengono addebitati direttamente sul conto e, di conseguenza, su di essi maturano ulteriori interessi.

L'art. 1283 c.c. stabilisce, in tema di anatocismo, che gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo dalla data in cui è stata proposta domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano dovuti per almeno sei mesi.

Orbene, gli usi contrari a cui fa riferimento la predetta disposizione, sono solo quelli normativi e non quelli negoziali.

La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è un uso negoziale e non normativo, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 (dunque successivamente all'entrata in vigore del codice) e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla *opinio iuris ac necessitatis* (Cass. n. 3096/1999; Cass. n. 12507/1999).

Deve rilevarsi, inoltre, che le Sezioni Unite, prima del 2004 e poi nel 2011, hanno consacrato l'orientamento per cui la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisponde ad un uso negoziale imposto al correntista e non ad un uso normativo, con conseguente impossibilità di derogare alla regola contenuta all'art. 1283 c.c.

Peraltro, recentemente, si è giunti a ritenere che è illegittima anche la capitalizzazione annuale degli interessi e ciò a prescindere dall'arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione (Cass. n. 9127/2015).

Tanto premesso deve darsi atto che nel caso di specie, come si evince agevolmente dalla documentazione allegata (cfr. contratti depositati dalla convenuta nel foliaro — doc. 4- e contratti in originale depositati dalla convenuta nelle memorie 183 VI n. 2 — doc. 2), i contratti sono stati sottoscritti dalla Banca in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 120 D. Lgs. 385/1993, così come modificato dall'art. 25 D. Lgs. n. 342/1999, nonché dalla Delibera CICR 09.02.2000.

Infatti, nel caso di specie, i contratti, sono stati stipulati dalle parti in epoca successiva al 01.07.2000, segnatamente nel 2001 con BANCA OMISSIS (contratto di c/c n. OMISSIS poi trasformato nel conto BANCA n. OMISSIS nell'anno 2007), ed hanno assicurato la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori (cfr. nello specifico clausola n. 7 del contratto di conto corrente).

Il calcolo degli interessi ultralegali e degli interessi anatocistici sul rapporto di conto corrente intestato all'odierna società attrice è stato, pertanto, effettuato in modo del tutto legittimo, in quanto il conto corrente dell'intimato, sorto il 20.06.2001 presso BANCA OMISSIS (n.OMISSIS) poi trasformato in BANCA c/c n. OMISSIS, rientrava fra quelli per i quali il conteggio degli interessi sia debitori che creditori avveniva già con la medesima periodicità — nel caso in specie trimestrale - nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9.2.2000.

4. SULLE FIDEIUSSIONI SOTTOSCRITTE DA TIZIO E CAIA.

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari, n.1798 del 19 giugno 2017

Gli attori chiedevano, in via principale, dichiararsi la nullità delle fideiussioni stipulate in favore della SOCIETÀ CORRENTISTA da TIZIO e CAIA per essere state firmate fuori dai locali commerciali e per essere apocrife e, in via subordinata, dichiararsi la decadenza e/o estinzione delle medesime per violazione degli artt. 1955 e ss c.c.; accertare la nullità della fideiussione di CAIA, estranea all'azienda, ex artt. 1955-1957 c.c.

Sul punto parte convenuta asserisce che nessuna fideiussione è stata sottoscritta dagli attori in favore della società istante e dagli atti non vi è prova delle stesse.

Pertanto, le domande relative alle suddette garanzie personali devono essere rigettate.

5.SULLE SPESE DI LITE.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO, nato a Pompei, il 11.12.1954, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della SOCIETÀ CORRENTISTA, con sede in OMISSIS, alla via OMISSIS, CAIA, nata a OMISSIS, il OMISSIS, nei confronti di BANCA, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

A) Rigetta le domande attoree;

B) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la SOCIETÀ CORRENTISTA al pagamento della somma di euro 22.741,60, oltre interessi convenzionali, dalla data di costituzione in mora (19.7.12) all'effettivo soddisfo;

C) Condanna la SOCIETÀ CORRENTISTA, TIZIO in proprio e nelle qualità, e CAIA al pagamento delle spese di lite in favore della BANCA, che liquida in 2.738,00 per compensi professionali, oltre euro 220,00 per spese vive oltre spese generali al 15%, iva e epa,

Torre Annunziata, 14 giugno 2017

Il giudice
dott.ssa Luisa Zicari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*